# Tribunale di Cassino, sez. lav., 28 marzo 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE LAVORO

Il Giudice designato, dott.ssa Irene Sandulli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2008 al n. 1446. decisa alla pubblica udienza del 28.3.2013 e vertente

Tra

CA., nato (...), ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. AT., che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso,

Ricorrente

E

DP., nato (...), già rappresentato e difeso dall'Avv.to SS., elettivamente domiciliato in Migliano Monte Lungo (CE) corso (...), presso lo studio dell'Avv. VS., che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. CT. giuste procure alle liti in atti,

Resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 25.6.2008 CA., premesso di avere lavorato alle dipendenze del convenuto presso il centro ippico P. in Cassino, con qualifica di tecnico di base operatore/conduttore cavalli di scuderia (profilo di cui rivendicava la riconducibilità al III livello del CCNL scuderie galoppo), dal gennaio 2001 al luglio 2003, senza alcuna formalizzazione del rapporto e percependo in pagamento esclusivamente l'importo di Euro 1.500.00, chiedeva accertarsi e dichiararsi essere intercorso con la controparte un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto, con inquadramento nel III livello contrattuale e condanna al versamento delle corrispondenti differenze retributive, quantificate nella somma complessiva di Euro 42.825.63, ovvero nel diverso imporlo ritenuto di giustizia.

Si costituiva in giudizio il D'A., il quale nel contestare integralmente gli avversi assunti, ricostruiva il rapporto con il ricorrente in termini di esclusiva amicizia personale e di frequentazione del centro ippico, dettata da mere finalità amatoriali, concludendo per il rigetto del ricorso. Integratosi il contraddittorio, definito il tema della lite ed espletata l'istruttoria orale, la causa è pervenuta all'odierna udienza per discussione delle parti, in esito alla quale è stata decisa come da dispositivo in calce, di cui si è data pubblicazione nelle forme di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio verte sull'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, nel periodo e con le mansioni analiticamente dedotti in ricorso, e sulle connesse rivendicazioni economiche per differenziale retributivo.

Essendo dunque dirimente l'indagine sull'effettiva natura del rapporto intercorso fra le parti e sulla sua ascrivibilità al paradigma della subordinazione, giova innanzitutto evidenziare che, per costante indirizzo, l'elemento decisivo per l'esatto inquadramento di una prestazione lavorativa negli schemi della subordinazione è il vincolo della "soggezione personale" del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, che si risolve, in concreto, nel suo assoggettamento all'assidua attività di vigilanza e controllo sull'espletamento delle attività affidate, nella limitazione della sua autonomia funzionale con osservanza di moduli organizzativi predefiniti, nello stabile inserimento nell'organizzazione aziendale (ex multis, cfr. Cass. civ. lav. n. 5645/2009, 20669/2004, 15275/2004, 2622/2004, 9817/1998); per contro, elementi come la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la forma della retribuzione, lo svolgimento del lavoro all'interno dei locali aziendali, hanno natura meramente sussidiaria e, ove individualmente considerati, sono privi di valore decisivo (ex multis, Cass. civ. lav. 20669 del 25.10.2004, 224 del 09.01.2001, 4036 del 03.04.2000).

Se tali sono le coordinate per attrarre o meno un rapporto di lavoro nello schema della subordinazione, ritiene il giudicante che l'istruttoria svolta, oltre a non fornire il minimo riscontro sulla natura subordinata del rapporto intercorso fra le parli, non abbia neppure avvalorato, in nuce, l'esistenza di una prestazione lavorativa resa dal C. in favore del convenuto, quand'anche estranea ai moduli della subordinazione. Va da sé, poi. che una simile carenza probatoria supera ed assorbe la stessa questione degli orari, della complessiva durata del rapporto e del contenuto professionale su cui modulare il corretto inquadramento contrattuale di un lavoratore dipendente, e le connesse spettanze retributive.

In particolare, se nulla è emerso sulla configurabilità di un rapporto lavorativo sulle parti, sulle relative caratteristiche e sulla stessa presenza di una figura datoriale, titolare dei relativi poteri organizzativi e direttivi e beneficiaria della prestazione, gli elementi di prova raccolti in corso di causa hanno, piuttosto, offerto dei significativi spunti per ricostruire il rapporto fra le parti nei termini di una collaborazione commerciale, o professionale in senso ampio, che in ogni caso esorbitava dagli schemi della subordinazione, per rientrare piuttosto nelle maglie di una società di fatto, con gestione congiunta di interessi economici e concorde ripartizione degli utili. Venendo all'analisi dei fatti di causa, il ricorrente assume di avere lavorato per circa tre anni per il D'A., all'epoca dei fatti rappresentante legale di un centro ippico (associazione sportiva), soggiacendo al relativo potere direttivo e di controllo, occupandosi della cura ed addestramento dei cavalli.

Le nette contestazioni del resistente in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sul diverso titolo di frequentazione del centro ippico hanno invece trovato un plausibile supporto nelle fonti di prova. Non può poi sottacersi come lo stesso ricorrente abbia del tutto genericamente prospettato la propria soggezione "alle dipendenze" del D'A., affidandosi evidentemente a clausole di stile che nulla provano sull'effettivo assoggettamento all'altrui potere gerarchico e organizzativo, e precisando anzi di avere un'ampia discrezionalità in quei compiti di addestramento in cui si sostanziava la sua attività.

I testi escussi (nemmeno quelli di parte ricorrente) non hanno fornito alcun persuasivo elemento per circostanziare la presenza del C. presso tale centro, negli episodi a cui gli stessi avrebbero assistito, in modo da poterla collegare univocamente ad un'attività "lavorativa" prestata in favore del

resistente, quale beneficiario della prestazione, ovvero all'esercizio di un potere direttivo da parte del presunto datore di lavoro.

In detta prospettiva, non appare dirimente che alcuni testi abbiano riferito di un assiduo impegno del ricorrente presso il centro ippico, ritraendolo impegnato nella cura e nell'addestramento dei cavalli, perché ciò nulla prova sull'effettivo disimpegno di energie lavorative del ricorrente in favore del D'A., secondo moduli organizzativi predefiniti, e con quella soggezione che atteggia a principale canone interpretativo della subordinazione.

Analogamente, il fatto che alcuni testi (addotti dal ricorrente) abbiano riferito di un sistematico (per quanto limitato alle sole giornate in cui gli stessi testi, frequentando il centro ippico, potessero riscontrare de visu la circostanza) allenamento dei cavalli, strumentale alla successiva vendita ovvero a gare internazionali, o di "disposizioni" asseritamente impartite dal D'A. nella "lavorazione" dell'animale (cfr. teste D.), ovvero di "particolari" raccomandazioni sulla relativa cura e pulizia, dettata dalle finalità di rivendita, non accreditano per ciò solo lo svolgimento di una prestazione subordinata, né lo stabile inserimento del C. in un'organizzazione di tipo datoriale.

In tal senso gli episodi riferiti, lungi dall'individuale univocamente nel D'A. una figura "datoriale", investita di precisi poteri organizzativi e direttivi sul ricorrente, appaiono inidonei a contestualizzare il ricorrente nella situazione lavorativa dal medesimo prefigurata, ben potendosi giustificare la sua presenza presso il centro ippico e la sua pur abituale attività di cura e allevamento con un'attività di tipo amatoriale, o con una forma di collaborazione che, pur dettata da finalità economiche, non partecipava affatto dei caratteri distintivi della subordinazione. Pertanto, non si mostra risolutivo il fatto che alcuni testi (cfr., ad es., F.) abbiano parlato di "collaborazione" fra il D'A. e il Co., trattandosi di un termine neutro che nulla dimostra sull'esistenza di un rapporto subordinato fra le parti.

E' anzi significativo, in tale contesto, che gli stessi testi del ricorrente ritraggano, concordemente, un quadro di collaborazione "commerciale" fra il C. e il D'A. (nel senso che il primo "montava" i cavalli e il secondo li vendeva, così da spartire i ricavi secondo una predeterminata e concordata misura), rappresentando una situazione di fatto che nulla declina dei classici moduli della subordinazione, ma piuttosto configura un accordo economico assimilabile ad una società di fatto o, al più, ad una prestazione d'opera commisurata ad un risultato.

Sul punto è assolutamente chiaro il F. (teste attoreo), che nel ricordare il C .assiduamente impegnato nella cura dei cavalli, ha addirittura parlato di "società" tra i due, al cui interno i compiti erano precisamente ripartiti (occupandosi il C. della parte tecnica ed il D'A. della parte burocratica - amministrativa), con compartecipazione agli utili. Il teste ha quindi aggiunto di avere appreso dal medesimo ricorrente di una sorta di patto commerciale, per cui alla vendita del cavallo il C. doveva percepire una sua percentuale; ... mi disse che i patti non erano stati rispettati nel senso che, una volta venduti i cavalli, lui non aveva ottenuto la sua percentuale di competenza (cfr. verbale di udienza).

Se è vero poi che, di regola, le deposizioni de relato ex parte actoris (relative cioè su fatti e circostanze di cui il teste sia stato informato dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio o ha resistito ad esso), possono assurgere a valido elemento di prova solo se corroborate da circostanze oggettive e soggettive ad essa estrinseche, o da altre, adeguate risultanze probatorie acquisite al giudizio dotate di adeguata consistenza (con esame devoluto al giudice di merito, (cfr. ex multis, Cass. civ. sez. II, n. 6519/2012, ed ex multis, Cass. civ. nn. 1109/2006, 8358/2007, 10297/1998, 43/1998, 9702/1996, 1095/1990, Cass. n. 1492/1987, 7062/1986, 3755/1985), l'attendibilità di simili dichiarazioni è senz'altro suffragata dal fatto che il teste è stato addotto dal ricorrente

(circostanza che, semmai, avrebbe potuto avvalorare una finalità compiacente della deposizione e sminuirne la forza probante).

Inoltre, la sussistenza di precise pattuizioni (la cui mancata formalizzazione non è oggetto del giudizio e comunque non rileva per il corretto inquadramento giuridico dei fatti di causa), sottese all'addestramento e successiva rivendita dei cavalli trova un puntuale e concordante riscontro nelle parole di un altro teste del ricorrente, il F., il quale ha riferito di una collaborazione fra le parti, informata ad una ben definita ripartizione di compiti e finalizzata alla suddivisione dei guadagni, ed ha precisato candidamente che verso la fine della storia qualcosa non ha funzionato fra i due perché il C.doveva avere dei soldi che non ha avuto.

In senso concorde devono leggersi le dichiarazioni di un altro teste di parte ricorrente, il P., il quale da un lato ha escluso di non aver mai sentito il D'A. impartire ordini o direttive al C.(e ciò, a dispetto della sua pur frequente partecipazione alla vita del centro ippico: dopo il lavoro mi recavo tutti i giorni al circolo), dall'altro ha anche confermato che le preminenti attività del ricorrente vertevano sull'allenamento dei cavalli (dunque, su mansioni del tutto compatibili con la successiva rivendita di cavalli addestrati), saltuariamente accompagnando il D'A. quando questi ne doveva acquistare di nuovi. Il che conforta pienamente la tesi di una collaborazione commerciale fra le parti, anche in una logica di condivisione delle scelte sui cavalli da rivendere; per contro, non avrebbe molto senso logico coinvolgere in simili incombenze un lavoratore subordinato, per definizione estraneo al contesto organizzativo dell'impresa ed all'assunzione del sottostante rischio, come del resto alla individuazione degli obiettivi economici. Simili risultanze di prova, già di per sé significative, omogenee ed avvalorate dalla provenienza delle dichiarazioni (trattandosi, come visto, di testi del ricorrente), non risultano smentite dal complessivo quadro istruttorio, il quale è assolutamente lineare nell'escludere una qualche ingerenza del D'A. nell'attività di addestramento del ricorrente, come pure una qualche soggezione di quest'ultimo alle altrui direttive (così il D., che ha precisato come quelli impartiti, non erano ordini, considerato il rapporto intercorrente fra le parti, ma indicazioni sul "come" lavorare i cavalli).

Nelle pur sporadiche circostanze in cui il ricorrente poteva occuparsi di altrui cavalli, non è emerso alcun elemento univocamente associabile alla subordinazione, piuttosto riconducendosi simili episodi a gesti di cortesia verso i frequentatori del circolo (cfr. teste DA.); né sono affiorate dalla prova orale altre vicende sintomatiche di un possibile assoggettamento al potere gerarchico del D'A.: in tal senso, se deve escludersi che il ricorrente impartisse lezioni di ippica agli iscritti (cfr., in particolare DS.) o attendesse ad altre incombenze - astrattamente sussumibili in un vincolo di subordinazione per contenuti o modalità di espletamento, i testi hanno associato al ricorrente esclusivamente la figura di un "preparatore", perfettamente compatibile con l'accordo economico sussistente tra le parti (cfr., in particolare, teste D.).

In definitiva, dal l'istruttoria non si ricava alcun efficace contributo conoscitivo per affermare con fondamento l'esistenza di un rapporto subordinato fra le parti, né per identificare una precisa figura datoriale, beneficiaria di una prestazione lavorativa.

Difetta, invero, il più elementare principio probatorio per ritenere che il ricorrente profondesse le sue energie lavorative nella organizzazione del resistente, con stabile soggezione al suo potere gerarchico - datoriale, o anche solo per riconoscere i c.d. indici sussidiari della subordinazione, come la presenza cadenzata sui luoghi aziendali, l'osservanza di orari e modelli organizzativi predefiniti. Per contro, risultano acquisiti gravi e concordanti elementi per ritenere che la pur assidua frequenza del ricorrente presso il centro ippico e la c.d. "lavorazione" dei cavalli rispondesse a precisi accordi commerciali, tesi al conseguimento ed alla condivisione di utili. Al di là tali finalità commerciali, poi, è del tutto plausibile che la presenza del C. si giustificasse anche

per la innegabile passione per l'equitazione (emersa inconfutabilmente dalle prove orali ed allegata dalla resistente, senza che nulla obiettasse il ricorrente) oltre che all'amicizia con D'A. ed alla consueta e radicata frequentazione del circolo, iniziata dagli anni in cui lo stesso ricorrente era un allievo (cfr. teste D.). Pertanto, con tutta verosimiglianza nell'attività profusa presso il centro ippico convivevano finalità amatoriali ed obiettivi economici, in ogni caso non sovrapponibili (ed anzi antitetici) alla causa di un ordinario rapporto subordinato, segnata dal sinallagma fra prestazione e remunerazione.

Se, dunque, i rapporti fra le parti si improntavano a tutt'altre caratteristiche rispetto a quelle dedotte in ricorso, è fin troppo evidente che eventuali inadempimenti ai patti sugli assetti commerciali e sulla ripartizione dei relativi utili, nulla hanno a che fare con le spettanze retributive discendenti dall'espletamento di un lavoro subordinato.

In tal senso, eventuali patologie insorte nelle relazioni commerciali o professionali fra le parti devono relegarsi nell'esclusiva sfera di tali rapporti, e trovare definizione secondo le coerenti regole, non potendo travalicare questo piano e cercare addentellati o risposte giuridiche in altre tipologie contrattuali (come quello di lavoro subordinato).

Da ultimo, la mancata prova sia sulla circostanza fondamentale della soggezione al potere direttivo di un datore, sia sulle modalità di svolgimento delle presunte prestazioni subordinate, supera l'utilità di qualsiasi indagine sulla fondatezza delle richieste "integrative" del compenso già asseritamente percepito. In un simile contesto, invero, i conteggi allegati al ricorso sono meramente enunciativi e, in quanto tali, irrilevanti ai fini della decisione, in totale assenza di prove - incombenti al ricorrente, ex art. 2697 c.c. - concernenti la soggezione al potere direttivo del convenuto, nonché l'entità delle prestazioni lavorative effettivamente prestate e non retribuite.

E del resto, vertendosi in tema di differenze retributive afferenti ad un lavoro prospettato come subordinato, gravava sul ricorrente l'onere di dimostrare non solo l'effettivo impegno lavorativo, in termini di durata, giorni ed ore, ma la stessa sussistenza di un vincolo di soggezione personale al potere direttivo del datore di lavoro, attraverso le modalità concrete di svolgimento del lavoro, oltre agli evidenziati elementi che pacificamente si ritengono indiziari di un rapporto di subordinazione. In conclusione, deve pervenirsi al rigetto del ricorso, sul rilievo della assoluta carenza di univoche prove istruttorie e documentali, atte a sostenere la tesi di parte ricorrente. Alla stregua dell'art. 92 c.p.c. vigente ratione temporis - essendo stato incardinato il presente procedimento anteriormente alla novella della l. n. 69/2009 -, le spese di lite possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla reciproca posizione delle parti in causa, per come concretamente emersa dall'istruttoria, ed al peculiare oggetto della controversia.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Respinge il ricorso,

2. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Cassino il 28 marzo 2013.

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2013.